

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 BIENNIO ECONOMICO 2006/2007-2008/2009

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

Il giorno il 2 agosto 2013 , alle ore 09 .00, presso la sede dell'E.P.T. di Benevento, a seguito del parere espresso in data 4 luglio 2013 dal Collegio dei Revisori dei Conti e della delibera del Commissario Straordinario n° 14 del 9 luglio 2013, viene definitivamente sottoscritto il contratto integrativo decentrato relativo all' anno 2013 per l'Area della Dirigenza Regioni – Autonomie Locali – Quadriennio normativo 2006/2009 –Biennio Economico 2006/2007 -2008/2009.

Parte pubblica :

F.to Dott.ssa Rossella Pelosi , Coordinatore Generale – Presidente

F.to Dott. Marcello Zeppa, Dirigente di Struttura - Componente

Parte Sindacale

F.to UIL FPL - Fioravante Bosco

F.to CGIL FP - Raffaele Fonzo

F.to CISL FPS - Antonio Forgione

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 -2008/2009

CONTRATTAZIONE DECENTRATA

CONTRATTO INTEGRATIVO

Art. 1

Premessa

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, in prosieguo denominato C.C.D.I., viene stipulato in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006/2009 e per i bienni economici 2006/2007-2008/2009 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritti rispettivamente in data 22/02/2010.

Il presente C.C.D.I. si applica al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Ente Provinciale per il Turismo di Benevento.

Art. 2

Durata – Efficacia – Procedure di verifica

Il presente C.C.D.I. ha durata annuale, gli effetti decorrono dalla data di stipulazione fino al 31/12/2013 .

Art. 3

Individuazione delle posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12/06/1990, n° 146, le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero sono una unità dirigenziale per ciascuna Struttura operante nelle rispettive Amministrazioni.
2. Il Coordinatore Generale dell'Ente, pertanto, in occasione di ciascun sciopero che interessi i servizi essenziali, individua, tempestivamente, nell'ambito della struttura dell'Ente, il Dirigente di servizio tenuto alla prestazione lavorativa ed esonerato dallo sciopero, applicando, se e in quanto possibile, il principio della rotazione, secondo i seguenti criteri:
 - minore anzianità di servizio
 - a parità di anzianità, il più giovane di età.
3. Di tale determinazione il Coordinatore Generale dà comunicazione al Servizio Personale ed alle OO.SS.
4. Il Dirigente, individuato ed esonerato dallo sciopero, può chiedere in forma scritta ed entro 24 ore dalla proclamazione dello sciopero di essere sostituito per poter aderire al medesimo sciopero. L'accettazione della richiesta è subordinata alla garanzia della effettiva possibilità di sostituzione.
5. Le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i precitati Servizi sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con il previsto preavviso, precisando in particolare la durata della astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione.
6. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, il Coordinatore Generale è tenuto a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero, un avviso circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analogo avviso viene effettuato anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

7. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
 - dal 10 al 20 agosto;
 - dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
 - tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
 - il giorno di pagamento degli stipendi;
 - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
8. Gli scioperi di qualsiasi genere, in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
9. Durante l'esperimento di tentativi di conciliazione, in caso di scioperi, l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.

Art. 4

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2002/2005)

Con delibera dell'Amministratore n° 66 del 02/04/2010 l'Ente ha provveduto a costituire specifico comitato paritetico sul fenomeno del mobbing che risulta così composto:

In rappresentanza delle OO.SS.

- 1) CISL FPS: Dott. Antonio Forgione - Membro effettivo;
 Sig. Salvatore Romano – Membro supplente;
- 2) UIL FPL: Sig.ra Sonia Moffa – Membro effettivo;
 Dott.ssa Armida Genovese – Membro supplente.

In rappresentanza dell'Ente:

- 1) Dott.ssa Rossella Pelosi
- 2) Dott. Marcello Zeppa

Il Comitato resta in carica fino alla Costituzione del CUG Comitato Unico di Garanzia che assume unificandole, tutte le funzioni del Comitato Pari Opportunità e Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing. A tale proposito l'Ente oltre ad avere esperito tentativi di associazione con altre Amministrazioni, è in attesa di determinazioni in merito da parte della Giunta regionale Campania, Organo di riferimento degli Enti Strumentali.

Art. 5

Formazione e aggiornamento dei dirigenti – Criteri generali per l'elaborazione dei programmi

La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono assunti dall'Amministrazione come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini e quale supporto delle responsabilità affidate.

La formazione è obbligatoria per tutti i dirigenti e deve avere durata almeno trimestrale.

Le materie di studio, eguali per tutta la dirigenza, vanno concordate con le OO.SS.

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

Il piano di aggiornamento elaborato dal Coordinatore Generale, Dirigente alle Risorse Umane, verrà sottoposto alle OO.SS., nonché valutato con cadenza almeno quadrimestrale.

Formazione ed aggiornamento vengono finanziati mediante apposito capitolo di bilancio 12 sub 3 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 e le somme destinate alla formazione, non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità (art. 23 C.C.N.L. 23/12/1999).

Le spese anticipate per la partecipazione ai corsi di formazione o di aggiornamento a titolo di missione o diaria sono imputate al capitolo 14.1 di bilancio. A tale proposito il Coordinatore Generale, Dirigente alle Risorse Umane, si impegna a predisporre annualmente un piano finanziario dei costi di formazione, aggiornamento e spese connesse.

Art. 6

Pari opportunità

Al fine di promuovere misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'area della dirigenza, le parti si impegnano a valutare le proposte formulate al riguardo dal Comitato per le Pari Opportunità istituito dalla Regione Campania.

Art. 7

Criteria generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Al fine di assicurare una compiuta attuazione alle norme di tutela della salute nell'ambiente di lavoro e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, le parti, in applicazione dell'art. 4, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. del 23/12/1999, convengono sulla necessità di realizzare l'intero sistema di prevenzione all'interno degli uffici dell'Ente in coerenza con le disposizioni legislative di riferimento. Nello specifico l'Amministrazione si impegna:

- A riconoscere ai rappresentanti per la sicurezza le attribuzioni previste dal D. Lgs. n° 81/2008.
- Ad attivare interventi informativi in materia di salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, da destinare, in attuazione della vigente normativa, ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori.
- Ad organizzare corsi di formazione/aggiornamento, per assicurare agli interessati adeguate nozioni concernenti la normativa, la materia della salute, della prevenzione e della sicurezza ed i rischi esistenti.
- A dotarsi di tecnologie innovative per la tutela della salute e la sicurezza;
- A definire i criteri per l'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo tra tutti gli enti pubblici operanti sul territorio regionale;
- Ad identificare tutte le fonti di pericolo di carattere igienico-ambientale, per consentire un controllo interno ed immediato delle condizioni di sicurezza e tutela della salute;
- Ad attivare presso ogni sede di lavoro la vigilanza tecnico-ispettiva.

La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione.

L'attività di formazione è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, alle modifiche della normativa vigente, alle innovazioni tecnologiche ed all'insorgenza di nuovi rischi.

L'Amministrazione provvede a sottoporre alle visite mediche di controllo periodiche.

Art. 8

Criteria per l'affidamento degli incarichi. Graduazioni delle funzioni

L'Organo di Indirizzo Politico/Amministrativo attribuisce gli incarichi dirigenziali ai dirigenti presenti nell'Ente, confermati in tre unità, due a capo di struttura ed uno incardinato presso la struttura Coordinamento Risorse Umane Contenzioso Operatori Turistici (Strutture ricettive Agenzie di

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

Viaggio) Statistica Servizi dell'Accoglienza Mostre e Fiere Manifestazioni Culturali. giusta Decreto Commissariale n.2 del 28/12/2012. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali l'Amministrazione persegue l'obiettivo della più ampia coincidenza tra le specifiche caratteristiche degli incarichi medesimi e le particolari esperienze professionali maturate dai dirigenti nell'ambito dell'Ente o di altri Enti turistici della Regione, attuando il principio della rotazione degli incarichi.

L'incarico è conferito a tempo determinato, per un periodo di regola compreso tra i due e i cinque anni, con facoltà di rinnovo.

La responsabilità particolarmente grave come giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione è correlata a due circostanze:

- 1) mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- 2) inosservanza delle direttive generali espressamente qualificate di rilevante interesse e formalmente comunicate al dirigente;

a tale scopo l'art. 23 bis ha il compito di determinare gli effetti degli accertamenti negativi per il mancato conseguimento dei risultati di gestione.

Tale norma individua anche le misure conseguenti a tale accertamento negativo che vanno dall'assegnazione di un incarico dirigenziale di posizione inferiore, alla sospensione per un periodo massimo di due anni da ogni incarico dirigenziale (con obbligo di accettare un nuovo incarico, anche meno remunerativo, proposto dall'ente di appartenenza o da altro ente), con esclusione della retribuzione accessoria, fino al recesso dal rapporto di lavoro nei casi di particolare gravità.

Art. 9

NORME DISCIPLINARI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo.
2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché al D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013 (G.U. 129 del 4 giugno 2013)

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione delle amministrazioni e di conseguimento di elevati *standard* di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall'art.107 del D.Lgs.n.267 del 2000.
4. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dirigente deve in particolare:
 - a. assicurare il rispetto della legge, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Ente e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
 - b. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - c. nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all'interno dell'Ente con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Ente;
 - d. nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al ruolo di dirigente pubblico, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro e la presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato;
 - e. astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
 - f. sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
 - g. informare l'Ente, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
 - h. astenersi dal chiedere e dall'accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore.

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.

Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 5, secondo la gravità dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dall'art. 7, codice disciplinare della dirigenza, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a. sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
 - b. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art.7;
 - c. licenziamento con preavviso;
 - d. licenziamento senza preavviso.
2. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001.
3. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
4. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

Art. 10

Costituzione del fondo e criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione

Il fondo è annualmente costituito dalla cifra occorrente per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in servizio al 1° gennaio .

Art. 11

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione

L'adeguamento dei valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali è definita , nei valori annui lordi per tredici mensilità, così come appresso indicati per ciascuna delle funzioni dirigenziali:

Dirigente, Coordinatore Generale: € 43.347,49

Dirigente, titolare d Struttura : € 33.820,01

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

Art. 12

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato. Valutazione dei dirigenti

In materia di verifica dei risultati e valutazioni dei dirigenti in funzione della attribuzione della retribuzione di risultato, le parti concordano che essa è determinata nella misura minima del 15% della retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti dell'Ente titolari di struttura, (art.28 del CCNL 23/01/1999) con l'aggiunta delle risorse previste dal C.C.N.L. del 22 febbraio 2010:

Preso atto che i dirigenti in servizio risultano essere in numero di tre per cui ai sensi dell'art.19, titolo III comma 6 "Le disposizioni di cui ai commi 2 (graduatoria delle valutazioni individuali e distribuzione in tre livelli di performance) e 3 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5;

La valutazione delle prestazioni dirigenziali viene effettuata, a mezzo delle nuove schede di valutazione previste nel sistema di valutazione delle performance dei dirigenti dell'E.P.T. di Benevento, redatto dall'OIV nel mese di novembre 2011 e relazione finale sulle performance a firma del Commissario Straordinario avendo l'OIV Dott.ssa Anna Pocino rassegnato le dimissioni in data 11 aprile 2012.

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati con percentuale da 91 a 100% determina una erogazione economica del 100% ed un giudizio di valutazione della struttura interessata di:

-eccellente (100%)

-ottimo (da 91 a 99%)

Il raggiungimento degli obiettivi assegnati con percentuale da 50 a 90% determina una corrispondente erogazione economica proporzionale (fra il 50 ed il 90%) ed un giudizio di valutazione della struttura interessata di:

-buono (da 76 a 90%)

-sufficiente (da 50 a 75%)

Ai dirigenti che non raggiungono una valutazione complessiva maggiore di 50/100 non si dà luogo ad alcun compenso incentivante con giudizio di insufficiente per la valutazione della struttura interessata.

Art. 13

Risoluzione consensuale

L'istituto della risoluzione consensuale disciplinato dall'art. 17 del CCNL 1998/2001, praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione, non viene applicato al personale dell'Ente, in conformità alle direttive impartite alla Regione Campania, Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Attività - Settore Terziario ed agli accordi recepiti con verbale del 23/04/2001.

Art. 14

Si conferma, ai sensi degli art. 33 e 34 del CCNL del 23/12/1999, il diritto ad usufruire del buono pasto sostitutivo della mensa in servizio. Il diritto è riconosciuto per le sole giornate di effettiva presenza in servizio .

Art. 15

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI BENEVENTO

Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L'Ente, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento stesso.
2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.